

**COMITATO REGIONALE CSI LOMBARDIA**

Via G. Mazzini 54 – 20864 Agrate Brianza (MB) – C.F. 92000950193

**Struttura periferica del Centro Sportivo Italiano, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI Iscritto al  
Registro Regionale del Volontariato, in base alla L. n. 266/91, con decreto n. 7056 del 21.03.2000**

Tel. 039.6057191 Fax 030.5109173 E-mail [csi.lombardia@csi.lombardia.it](mailto:csi.lombardia@csi.lombardia.it) - [csi.lombardia@pcert.it](mailto:csi.lombardia@pcert.it)

**Comunicato ufficiale n° 19 del 13 febbraio 2026**

**Presenti: Carlo Nastri, Lorenzo Piazzese e Duilio Colla**

*Ricorrente: ASDO VERANO*

*Sport: Calcio – Open a 7 giocatori*

*Gara: Brianza Football Team – ASDO Verano del 29.01.2026*

*Provvedimento impugnato: C.U. n. 18 del 4 febbraio 2026*

La società ASDO Verano avanzava rituale ricorso avverso la delibera adottata nel C.U. in epigrafe dal Giudice Sportivo Calcio a 7 nei confronti del proprio tesserato, sig. CAMESASCA Andrea, sanzionato con la squalifica sino a tutto il 15.03.2026 *“per aver mantenuto una condotta offensiva, nei confronti del DDG al termine della gara e per aver assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti dello stesso urtandolo nel corso della propria protesta, senza commettere alcun atto di violenza e senza causare conseguenze fisiche (squalifica aggravate, valutata la mansione di Assistente di parte ricoperta dal tesserato)”*.

Il contenuto del ricorso in parola consta nella finalità di ridimensionamento della gravità della condotta attribuita al tesserato sanzionato, a scrivere di chi impugna, consistente nella sola frase rivolta al DDG a fine gara *“Se non aveva voglia di venire poteva starsene a casa”*.

*“Uno sfogo impulsivo”* – sempre secondo le parole della ricorrente -, figlio della *“tensione agonistica del momento”* e priva dell'intenzione sia di offendere che di denigrare l'arbitro della gara.

Elemento soggettivo – quello appena descritto – confermato, secondo il racconto della ricorrente, dalle scuse prestate dal sig. CAMESASCA al DDG nello spogliatoio di quest'ultimo, nell'accettazione lieta da parte del DDG di quelle, preludio ai reciproci saluti *“in un clima di piena cordialità”*.

A fronte delle difese come sopra svolte dalla società reclamante gli scriventi Giudici richiedevano al DDG un quanto mai opportuno supplemento di referto.

Il DDG ribadiva quanto analiticamente già verbalizzato in sede di Rapporto di Gara e che – per evidente pudore descrittivo – il Giudice Sportivo si era premurato di riportare con forma quanto più asettica seppur adeguata ai fini di motivare la propria delibera.

Detto ossequio all'educazione, ritiene la scrivente Commissione, può nella presente decisione essere accantonato al fine di meglio descrivere la condotta del sig. Camesasca.

Il quale, secondo il circostanziato racconto del direttore di gara, prima lo raggiungeva all'uscita del terreno di gioco poi, poggiandogli una mano sulla spalla lo spingeva per infine più volte gridare al suo indirizzo *“Sei un coglione!”*.

Il comportamento del tesserato sanzionato – come correttamente deliberato dal Giudice Sportivo di prime cure – risultava ancor più grave nella considerazione del ruolo di Assistente del DDG che rivestiva in quella gara.

Circostanza che, anche in sede di scritto difensivo d'appello, la società reclamante non pare aver compiutamente compreso, attribuendo al sig. Camesasca sentimenti e stati d'animo (quali la tensione agonistica, lo sfogo impulsivo, etc...) che al più spiegano ma non giustificano le condotte illecite di chi è impegnato quale giocatore in una gara ma ben poco si attagliano a chi a quella stessa gara ha deciso di partecipare (pur come collaboratore di parte) al fine di cooperare con il DDG per il suo corretto e sicuro svolgimento.

Argomenti ed elementi tutti che, *ictu oculi*, non possono consentire un accoglimento, anche solo parziale, dell'atto di gravame proposto.

### **P.Q.M.**

la Commissione Regionale Giudicante - Sezione Distaccata di Milano definitivamente pronunciando

1. rigetta il ricorso avanzato dalla società ASDO VERANO nell'interesse del suo tesserato sig. CAMESASCA Andrea.
2. dispone, di conseguenza, l'incameramento della tassa reclamo versata.

**AFFISSO ALL'ALBO UFFICIALE DEL C.S.I. IN DATA 16 febbraio 2025**